

Circ. 30 dicembre 1999, n. 531235 (1).

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - art. 13, comma 1 - Orari.

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, Divisione II.

Al Comune di
42048 Rubiera
(Reggio Emilia)

Il comma 1, dell'art. 13, del Titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante le disposizioni in materia di orari di vendita nella prima parte prevede che "Le disposizioni del (...) titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie (...)".

Le attività elencate riguardano alcune tipologie le quali sono escluse dal regime degli orari previsto per gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, in quanto o trattasi di attività riferibili a settori disciplinati da altre normative o ad attività caratterizzate dal fornire servizi nei confronti di utenti non indentificabili con la generalità dei soggetti.

Ciò premesso, nel caso di attività di vendita svolta da una pasticceria, va osservato che alla medesima non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 114/98, ivi comprese quelle del Titolo IV, qualora trattasi di attività di vendita svolta da un artigiano, iscritto all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei prodotti di produzione propria (si veda l'art. 4, comma 2, lett. f)).

A detta specifica attività fa richiamo la prima parte del comma 1 dell'art. 13 nel ribadire l'esclusione dal regime degli orari previsto per le attività commerciali al dettaglio in sede fissa e conseguentemente la possibilità di usufruire della deroga sancita dal predetto comma 1, in caso di attività di vendita nel medesimo locale di altri prodotti, oltre a quelli di propria produzione, a seguito di comunicazione o autorizzazione, qualora l'attività di pasticceria artigiana sia svolta in maniera prevalente.

Di conseguenza, nel caso segnalato da codesto comune, il soggetto iscritto all'albo delle imprese artigiane ed esercente l'attività di "pasticceria artigiana" presso un laboratorio sito in un comune, che previa comunicazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 114/98, esercita l'attività di vendita in un locale sito in altro comune, per detta seconda attività è soggetto alle disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura di cui all'art. 11, ivi compreso l'obbligo di chiusura domenicale di cui al comma 4, salvo, ovviamente, quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Per completezza di informazione, si osserva che la seconda parte del citato comma 1 dell'art. 13 prevede che le disposizioni del Titolo IV non si applicano alle tipologie di attività svolte dagli "esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, (...) qualora le attività di vendita previste (...) siano svolte in maniera esclusiva e prevalente (...)".

In tal caso, trattasi di esercizi di vendita su aree private in sede fissa i quali svolgono l'attività di commercio al dettaglio come definita dall'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto e che sono i soli ai quali si applica la disciplina degli orari contenuta negli artt. 11, 12 e 13 del decreto stesso.

A favore dei suddetti l'art. 13, comma 1, stabilisce la deroga dal regime degli orari purché trattasi di esercizi specializzati nella vendita dei prodotti tassativamente elencati nell'articolo stesso (cfr. al riguardo, la circolare n. 530390 del 19 maggio 1999 e la circolare n. 530859 del 2 novembre 1999 che si allegano in fotocopia).

Il Direttore generale

Dr. Piero Antonio Cinti

NOTE:

(1) Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, Divisione II.